

ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO

DECRETO COSTITUTIVO DELLA FONDAZIONE "CARITAS SALERNO"

«L'intima natura della Chiesa si esprime in un triplice compito: annuncio della Parola di Dio (*kerygma-martyria*), celebrazione dei Sacramenti (*leiturgia*), servizio della carità (*diakonia*). Sono compiti che si presuppongono a vicenda e non possono essere separati l'uno dall'altro» (Lett. Enc. *Deus caritas est*, 25).

Aderendo alle esortazioni ed alle indicazioni del Motu Proprio *Intima Ecclesiae Natura* che ci ricorda che «anche il servizio della carità è una dimensione costitutiva della missione della Chiesa ed è espressione irrinunciabile della sua stessa essenza» che l'attività caritativa deve svolgere «una preziosa funzione pedagogica nella comunità cristiana, favorendo l'educazione alla condivisione, al rispetto e all'amore secondo la logica del Vangelo di Cristo» e che è necessario che essa venga organizzata e svolta attraverso adeguate forme istituzionali;

visto l'art. 2, comma 3, della Legge del 20 maggio 1985, n. 222;

ai sensi del can. 1303 § 1 1° del vigente Codice di Diritto Canonico, col presente Decreto

COSTITUISCO

la Fondazione di culto e religione "CARITAS SALERNO", persona giuridica pubblica dell'ordinamento canonico, con sede in Salerno.

STABILISCO

che il patrimonio iniziale della Fondazione sia costituito dal capitale di Euro 50.000,00 che l'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno versa alla stessa mediante assegno circolare.

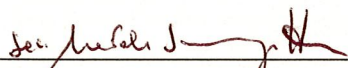
APPROVO E PROMULGO

con vigenza immediata lo Statuto della Fondazione anzidetta che ne determina i fini, l'organizzazione e l'amministrazione e che costituisce parte integrante del presente Decreto.

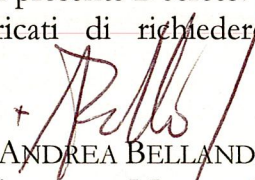
Gli uffici competenti della Curia Arcivescovile sono incaricati di richiedere il riconoscimento civile della Fondazione eretta con il presente Decreto.

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 21 luglio 2021

Reg. Decr. 082/2021



Sac. Natale Scarpitta
Cancelliere Arcivescovile


✠ ANDREA BELLANDI

Arcivescovo Metropolitano



ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO

FONDAZIONE DI RELIGIONE E DI CULTO CARITAS SALERNO

STATUTO

ART. 1 - Costituzione e sede

§ 1. La Fondazione di religione e di culto "**CARITAS SALERNO**", con sede in Salerno, è una persona giuridica pubblica, eretta con Decreto dell'Arcivescovo Metropolitano di Salerno - Campagna - Acerno in data 21 luglio 2021, a norma dei canoni 113 ss e 1303 § 1 del Codice di diritto canonico.

§ 2. La Fondazione è sottoposta alla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano di Salerno - Campagna- Acerno.

ART. 2 - Finalità e attività istituzionali

§ 1. La Fondazione, che ha finalità di religione e di culto, accoglie le indicazioni del Motu proprio "Intima Ecclesiae natura" di Papa Benedetto XVI, nello spirito della tradizione caritativa della Chiesa ed in particolare della CARITAS diocesana di Salerno, di cui sostiene le attività.

§ 2. La Fondazione promuove azioni ed iniziative di formazione e di educazione cristiana alle tematiche evangeliche della carità cristiana, del riconoscimento e dell'affermazione dei diritti e delle condizioni di pari opportunità sociale ed economica in particolare delle persone più deboli e/o svantaggiate, promuovendo la testimonianza della carità nelle articolazioni pastorali della comunità ecclesiale diocesana e delle comunità territoriali, specie parrocchiali.

§ 3. In relazione a ciò, la Fondazione promuove:

- a. la riflessione e la sensibilizzazione sui temi della carità, solidarietà, giustizia e pace;
- b. la ricerca, lo studio e l'informazione su tematiche relative alla povertà, al disagio e all'emarginazione;





c. la formazione del volontariato nei servizi caritativi presenti in Diocesi, sostenendo e rafforzando le motivazioni di coloro che si impegnano nel servizio gratuito alle persone in difficoltà;

d. la formazione permanente degli operatori coinvolti nei propri servizi;

d. gli interventi in favore di soggetti che vivono in situazioni di disagio, sofferenza psico-fisica, emarginazione o esclusione sociale.

§ 4. La Fondazione, per la realizzazione dei suddetti scopi, in applicazione dei principi della Dottrina Sociale cristiana, svolgerà le seguenti attività:

a. assistenza sociale e religiosa;

b. organizzazione, gestione e/o sostegno di strutture e servizi promossi in particolare dalla Caritas diocesana e rivolti ad accogliere soggetti in stato di bisogno, anche stranieri;

c. realizzazione, in proprio e/o in collaborazione con enti aventi finalità analoghe, di centri e servizi che offrano possibilità di miglioramento della qualità di vita a soggetti in stato di bisogno;

d. prevenzione del fenomeno dell'usura, attraverso forme di tutela, assistenza e informazione;

e. promozione di percorsi di reinserimento lavorativo.

§ 5. La Fondazione potrà svolgere le predette attività anche in collaborazione con altri Enti e soggetti, promuovendo, gestendo e sviluppando convenzioni, progetti e attività con altri enti ecclesiastici, enti pubblici o privati, soggetti e organizzazioni del volontariato, cooperative, imprese di ogni genere. Potrà partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, imprese sociali o ad altre forme associative che operino per fini simili a quelli della Fondazione. Potrà istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca, curare l'attività editoriale relativamente alle proprie attività o ad opere di terzi; acquisire, gestire e utilizzare a qualsiasi titolo, beni immobili, mobili e mobili registrati; compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari, richiedere sovvenzioni, contributi, mutui; stipulare contratti e porre in essere ogni altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi e ai fini della Fondazione.

ART. 3 - Patrimonio

§ 1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal capitale di fondazione, conferito dall'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno e da un fondo di gestione costituito da:

a. beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti dalla Fondazione;

b. rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;





- c. oblazioni, donazioni, eredità, legati ed erogazioni liberali conferiti da privati ed enti - pubblici e privati - nazionali ed esteri;
- d. eventuali altri contributi provenienti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- e. rendite e ricavi provenienti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- f. raccolte ordinarie e straordinarie;
- g. somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali destinati ad uso diverso dall'incremento patrimoniale, su delibera del Consiglio di amministrazione.

ART. 4 - Organi

§ 1. Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei revisori dei conti.

§ 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione con il suo Presidente e i membri del Collegio dei revisori dei conti sono nominati dall'Ente fondatore in persona dell'Arcivescovo diocesano.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori svolgono la loro attività gratuitamente.

I membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere riconfermati anche per più mandati successivi.

Tutti decadono dalla carica per dimissioni, revoca o in caso di morte.

Decade altresì ipso jure dalla carica di Consigliere o di membro del Collegio dei Revisori chi, senza giustificato motivo, non partecipa a due riunioni consecutive del Consiglio.

Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti, gli organi della Fondazione sono integrati dall'Ente fondatore in persona dell'Arcivescovo diocesano, che provvederà alla nomina dei nuovi componenti nel termine di tre mesi dal verificarsi della causa di cessazione dalla carica.

Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Salerno - Campagna - Acerno, in qualunque momento, per giusta causa.





ART. 5 - Il Presidente

§ 1. Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione e di tutti quegli ulteriori poteri di straordinaria amministrazione che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione.
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e ne determina l'ordine del giorno;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta;
- sviluppa ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi della Fondazione;
- esercita la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della stessa;
- assume nei casi di urgenza – quando non sia possibile la tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione – i provvedimenti indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro il più breve termine possibile;
- redige e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma delle attività della Fondazione per l'anno successivo;
- riferisce periodicamente all'Ente fondatore in persona del Vescovo diocesano o a suo delegato, sull'andamento della stessa Fondazione anche per singoli affari o categorie di affari;
- rilascia su delega del Consiglio di amministrazione, procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

§ 2. Al Presidente è affiancato un Vice-Presidente, nominato dall'Arcivescovo Diocesano, che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne eserciterà le funzioni.

ART.6 - Il Consiglio di Amministrazione

§ 1. La Fondazione è amministrata dal Consiglio di amministrazione composto da cinque membri nominati dall'Arcivescovo Diocesano, il quale sceglie tra essi il Presidente e il Vice-Presidente.

§ 2. Compete al Consiglio di Amministrazione:

- definire, in conformità agli scopi istituzionali, il programma annuale di attività della Fondazione;
- approvare il Bilancio e la relazione sulle singole attività;





- deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione, per i quali si provvederà a richiedere la prevista licenza dell'Ordinario Diocesano;
- amministrare il Patrimonio della Fondazione e destinarne i redditi al raggiungimento dello scopo;

Il Consiglio può inoltre:

- delegare parte delle sue funzioni ad uno o più Consiglieri;
- nominare Procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- avvalersi di Consulenti.

§ 3. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente almeno ogni sei mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta altri due Consiglieri o il Collegio dei Revisori.

L'avviso di convocazione, contenente ordine del giorno, data ora e luogo della riunione, è inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico. In caso di urgenza, l'avviso può essere inviato fino a due giorni prima della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono validamente costituite con la presenza del Presidente e di almeno due Consiglieri. Alle riunioni partecipano i membri del Collegio dei Revisori.

Le delibere sono adottate a maggioranza di voti dei presenti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e da un segretario.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un consigliere designato di volta in volta dal Presidente.

§ 4. Il Consiglio di amministrazione avrà cura di predisporre tutta la documentazione necessaria ad ottenere, per ogni singolo atto di straordinaria amministrazione - così come previsto dal diritto universale, dalla normativa della C.E.I. e dal Decreto di determinazione degli atti di straordinaria amministrazione dell'Arcivescovo Mons.Bellandi n.66/2019 del 02/12/2019.

ART. 7 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

§ 1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Arcivescovo diocesano, il quale sceglie tra essi il Presidente. Almeno uno deve essere iscritto all'Albo dei Revisori contabili. I Revisori durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.





§ 2. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, verifica la correttezza della gestione amministrativa, controlla la contabilità e la correttezza del bilancio e presenta annualmente, unita al bilancio consuntivo, una propria relazione all'Arcivescovo Diocesano.

I Revisori dei conti assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione della Fondazione su invito del Presidente della medesima.

Per l'assolvimento del loro mandato, i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile e amministrativa della Fondazione.

ART. 8 – Esercizio finanziario e bilancio

§ 1. L'Esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

§ 2. Il Presidente della Fondazione provvede di persona o tramite suo incaricato alla formazione del Bilancio annuale. Il Bilancio così predisposto è sottoposto al Collegio dei revisori dei conti affinché entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, esprima il parere.

Il Bilancio e il parere sono trasmessi senza ritardo al Consiglio di amministrazione affinché sia approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio sarà inviato, entro quindici giorni dall'approvazione, all'Arcivescovo, per l'ulteriore definitiva approvazione.

§ 3. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.

ART. 9 - Estinzione

§ 1. La Fondazione si estingue per volontà dell'Ente fondatore, in persona dell'Arcivescovo diocesano.

§ 2. L'Arcivescovo diocesano nomina il Liquidatore e determina i poteri e la durata dell'incarico. Al termine, il Liquidatore rende il conto della gestione.

In caso di estinzione, il patrimonio verrà devoluto all'Arcidiocesi di Salerno - Campagna-Acerbo.



ANDREA

ARCIVESCOVO
DI SALERNO



BELLANDI

METROPOLITA
CAMPAGNA ACERNO

ART. 10 - Modificazioni dello Statuto

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Ente fondatore, in persona del Vescovo diocesano.

ART. 11 - Norme Finali

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si fa rinvio alla normativa canonica e civile che disciplina la materia, in particolare alle disposizioni concernenti i controlli sull'amministrazione dei beni ecclesiastici.

